

CONVENZIONE

FRA

Comune di Sonico (Brescia) C.F. 00882630171, di seguito denominato “Comune”, con sede in Sonico (BS) Piazza IV Novembre n. 1- 25048 - nella persona del Sindaco Ing. Gian Battista Pasquini, nato a *omissis* il *omissis*, munito dei necessari poteri in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n ----- del -----, allegato A

E

ERRENERGIA S.r.l., di seguito “ERRENERGIA”, con sede in Roma, via Guido d’Arezzo n. 5 – 00198 – P.IVA 06408570965, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione ing. Pier Giorgio Romiti nato a *omissis* il *omissis*,

di seguito congiuntamente anche “le Parti”

Oggetto: impianto idroelettrico di Rino di Sonico

Premesso che

- con D.G.R. n. 13804 del 17/10/1991 la Regione Lombardia ha assentito a Franzoni Filati S.p.A., dante causa di ERRENERGIA, la concessione di piccola derivazione dal torrente Remulo, in Comune di Sonico, della portata media di 415 l/s e della portata massima di 780 l/s per uso idroelettrico per produrre su un salto di 444,25 mt la potenza nominale media di 1.807,49 kW (di seguito: la “Concessione”);
- con D.G.R. n. 67477 del 20/04/1995 di variante della Concessione è stato dichiarato che le opere relative alla realizzazione dell’impianto idroelettrico sono di pubblico interesse e pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili;
- con convenzione in data 08/06/1995 di durata di anni trenta, decorrenti dalla data del 17/10/1991 (data di rilascio della Concessione), il Comune di Sonico e Franzoni Filati S.p.A. hanno regolato i reciproci rapporti derivanti dalla

Concessione e, mediante apposita scrittura privata in data 19/07/1996, autenticata dal Notaio Arrigo Staffieri di Pisogne n. 101483/17775 rep., e registrata il 02/08/1996 a Breno n. 4280, il Comune ha concesso a Franzoni Filati S.p.A., il diritto di superficie per la realizzazione e il mantenimento dell'edificio della centrale e del bacino di accumulo e il diritto di servitù per la condotta interrata e la condotta forzata per una durata di trenta anni dalla sottoscrizione della scrittura privata (19/07/1996), il tutto come individuato nell'elaborato planimetrico con estratto mappa allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale in data 23/05/1996 n. 104;

- il Comune di Sonico ha realizzato la captazione dalla sorgente Bovi situata a circa 1400 m. s.l.m. a monte della centrale idroelettrica di Rino per alimentare l'acquedotto del Comune di Sonico e per uso idroelettrico;
- a seguito di atto di cessione di ramo d'azienda in data 29/12/2005 a rogito Notaio dott. Giuseppe Ramondelli di Roma la società Mini Hydro Power S.r.l. è subingredita nella Concessione con l'assenso della Provincia di Brescia. Successivamente la società Mini Hydro Power S.r.l. ha trasferito la Concessione - previo nulla osta della Provincia di Brescia - ad ERRENERGIA mediante Atto Dirigenziale 3209 del 27/05/2005. Di conseguenza ERRENERGIA è diventata titolare della Concessione;
- in prossimità della scadenza ERRENERGIA ha presentato alla Provincia di Brescia in data 10/02/2021 istanza di rinnovo della Concessione di piccola derivazione idroelettrica di cui alla D.G.E. n. 13804 del 17/10/1991 e successiva variante e richiesta di esercizio provvisorio della Concessione nelle more del perfezionamento dell'istanza di rinnovo;
- a seguito di una pronuncia del 04/07/2018, n. 201/18 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in materia di rinnovi di piccole concessioni idroelettriche, successivamente contraddetta da altra successiva dello stesso Tribunale del 21/10/2021, n. 176, la Provincia di Brescia ha preso atto della prima decisione giudiziale sopra citata e in attesa di una nuova definizione di modalità, procedure

e criteri per il rinnovo di concessioni di piccola derivazione, con comunicazione 09/04/2021 prot. 57976/21, rettificata e precisata con nota 01/08/2022 prot. 142921/2022, ha dichiarato di interesse pubblico la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e ha affermato altresì che non esistono motivi per interrompere l'esercizio da parte di ERRENERGIA della derivazione idrica e la conduzione delle opere dei beni degli impianti di pertinenza privata, (provvedimento 09/04/2021); ha inoltre dichiarato che ERRENERGIA è legittimata ai sensi dell'art. 30, comma 2 del R.R. 2/2006 a proseguire la derivazione finché non siano definiti le modalità, procedure, e criteri sopra menzionati (provvedimento 01/08/2022), nel rispetto del disciplinare di concessione e di tutte le disposizioni vigenti per derivare acqua pubblica, nonché dell'obbligo di pagamento del canone di concessione alla Regione Lombardia e, qualora dovuto, di pagamento dei canoni rivieraschi agli Enti aventi diritto e del canone a favore dei Bacini Imbriferi Montani.

Nelle more ERRENERGIA ha continuato l'esercizio della derivazione alle stesse condizioni previste dalla Concessione.

Tutto ciò premesso, si conviene tra le Parti quanto segue:

Art. 1) Le Premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2) Preso atto della legittimazione di ERRENERGIA a proseguire la derivazione ai sensi dell'art. 30, comma 2, del R.R. 2/2006, secondo i citati provvedimenti provinciali del 21/01/2021 e del 01/08/2022 e considerato che la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è di pubblico interesse, il Comune confermerà, ad ERRENERGIA quale avente causa di Franzoni Filati S.p.A. il diritto di superficie e il diritto di servitù sui beni, concessi con la scrittura privata in data 19/07/1996, di cui alle Premesse, tramite la sottoscrizione di nuova scrittura privata (di seguito la "Nuova Scrittura Privata"), che sarà sottoscritta entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione dalle Parti ed autenticata da Notaio scelto di comune accordo,

registrata e conservata agli atti del Notaio stesso. Il testo della Nuova Scrittura Privata - Atto di Conferma sarà conforme al testo allegato B.

L'oggetto dei predetti diritto di superficie e diritto di servitù e le relative condizioni saranno gli stessi di quelli indicati dall'"Atto di costituzione di servitù e di diritto di superficie per la realizzazione di impianto idroelettrico" in autentica Notaio Arrigo Staffieri in data 19/07/1996 di cui alle premesse, intendendosi le relative disposizioni rimaste in vigore senza soluzione di continuità, fatto salvo l'aggiornamento dell'area sui cui insiste la vasca di carico, concordato tra le Parti con l'ausilio del professionista incaricato da Errenergia. A tal fine le Parti collaboreranno al completamento della procedura di accatastamento della vasca nel mappale 231 (già mappale 84).

L'accatastamento sarà richiesto da ERRENERGIA con deposito di scheda catastale di rettifica, a sua cura e spese, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, della porzione di vasca di accumulo dell'impianto idroelettrico di Rino sul mappale 231 (ex 84) del foglio 38 NCT di Sonico intestata al COMUNE DI SONICO con proprietà di 1000/1000.

- A cura e spese di Errenergia sarà inoltre effettuata una perizia estimativa circa il valore attuale della porzione di vasca sul mappale in questione e i costi di costruzione sostenuti dalla Franzoni (ora Errenergia). Dalla differenza fra tali due valori si desume il valore del diritto di superficie pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00) come indennizzo forfettario.

- Si procederà quindi alla sottoscrizione di Atto notarile in cui il Comune di Sonico cede ad Errenergia srl la proprietà superficiaria della porzione di vasca dell'impianto idroelettrico di Rino che insiste sul mappale 231 (ex 84) del foglio 38 NCT di Sonico, con medesima durata di cui alla presente convenzione.

La Nuova Scrittura Privata rimarrà in vigore per un periodo di anni trenta dalla data di autentica notarile della relativa sottoscrizione.

Art. 3) Come corrispettivo per la stipula della Nuova Scrittura Privata, avente ad oggetto la costituzione del diritto di superficie e di quello di servitù su beni

comunali, ERRENERGIA verserà al Comune una tantum l'importo di € 16.000,00 (euro sedicimila/00) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stessa Nuova Scrittura Privata unitamente all'indennizzo di cui all'art. 2, pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00). Tale corrispettivo è stato determinato con riferimento alle opere insistenti su beni comunali ed alla durata dei diritti di superficie e di servitù.

Art. 4) La presente Convenzione avrà una scadenza di anni trenta dalla data di autentica notarile della sottoscrizione delle Parti.

Art. 5) Al termine della Concessione – o comunque del diritto riconosciuto ad ERRENERGIA di derivare acqua dal Torrente Remulo (Comune di Sonico) a scopo idroelettrico e della presente Convenzione il diritto di superficie si estinguerà e il Comune diventerà proprietario dei beni insistenti sull'area oggetto del diritto di superficie, fatta salva diversa sopraggiunta normativa.

Le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del torrente Remulo passeranno nella proprietà dell'ente facente le funzioni dello Stato sul demanio pubblico (attualmente identificato in Regione Lombardia ai sensi dell'art. 12, comma 1, d.lgs. n.79/99) senza compenso, salvo statuizione dell'obbligo di ERRENERGIA di rimozione ed esecuzione a proprie spese dei lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle sponde e delle arginature del corso d'acqua nelle condizioni richieste dal pubblico interesse, il tutto secondo il disposto dell'art. 30 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Sono fatti salvi gli effetti di eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate.

Art. 6) ERRENERGIA si impegna a risarcire i danni presenti o futuri che derivassero dall'esercizio delle opere della Centrale di Rino per causa ad essa imputabile.

Art. 7) ERRENERGIA si impegna a cedere senza corrispettivo con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione al Comune di Sonico il 2,5% (due virgola cinque per cento) della produzione annua dell'impianto idroelettrico di Rino misurata in base alla registrazione dei contatori dell'E-Distribuzione, cioè senza aggravio per il Comune. Nell'ipotesi che non fosse possibile la diretta cessione al Comune dell'energia prodotta, ERRENERGIA verserà direttamente alle casse comunali l'importo corrispondente a quello derivante dalla vendita del 2,5% (due virgola cinque per cento) della produzione annuale, dedotte imposte e tasse.

Art. 8) ERRENERGIA conferma il proprio consenso all'eventuale utilizzo della vasca di carico ad uso di pesca sportiva; le necessarie autorizzazioni saranno richieste agli Enti competenti.

ERRENERGIA corrisponderà alla locale Associazione dei Pescatori Sportivi di Sonico, per la manutenzione dell'area circostante la vasca di carico, un contributo di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00) annui soggetti ad adeguamento secondo l'inflazione a partire dal terzo anno successivo alla stipula della presente convenzione e ogni 3 anni applicando la variazione cumulata dell'indice FOI nel periodo dei 3 anni precedenti. Il pagamento sarà effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno sul conto corrente intestato all'Associazione, avente codice IBAN IT38M0306954471100000002821 – Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia di Edolo.

Art. 9) le Parti, considerata la realizzazione di una derivazione di acqua dalla fontana Bovi da parte del Comune, dichiarano:

- la portata massima continua che il Comune potrà derivare a scopo potabile non sarà superiore a 28 l/s;
- la portata massima continua che il Comune potrà derivare a scopo potabile-idroelettrico non sarà superiore a 35 l/s, salvo diversi accordi tra le Parti

limitatamente a un adeguamento dell'art. 7 e salva, comunque, la necessaria concessione da parte di Regione Lombardia.

Art. 10) ERRENERGIA dichiara altresì che qualora il Comune intendesse vendere la centralina idroelettrica realizzata, si impegna a valutare ed eventualmente proporsi per l'acquisto.

Art. 11) ERRENERGIA, ove decidesse di cedere a terzi la centrale idroelettrica di Sonico, si impegna a dare, a parità di condizioni, la preferenza al Comune di Sonico e/o al Consorzio dei Comuni della Valle Camonica e/o ad altra società di partecipazione interamente pubblica con sede nella Provincia di Brescia, dando tempestiva comunicazione della sua decisione al Comune di Sonico.

ERRENERGIA avrà facoltà di cedere la centrale di Sonico a società del suo gruppo societario.

Art. 12) Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione alla esecuzione della Convenzione, le Parti convengono la competenza del Foro di Brescia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sonico, il -----

Per il Comune: il Sindaco Ing. Gian Battista Pasquini

Per ERRENERGIA S.r.l.: il Presidente del Consiglio di amministrazione
Ing. Pier Giorgio Romiti

Bozza 02/12/2024 rev. 08/10/2025

ATTO DI CONFERMA MEDIANTE NUOVA SCRITTURA PRIVATA DI COSTITUZIONE DI SERVITÙ E DI DIRITTO DI SUPERFICIE RELATIVI ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO DI RINO, ERETTO IN BASE A CONCESSIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DERIVAZIONE DAL TORRENTE REMULO, IN COMUNE DI SONICO.

Con la presente scrittura privata, che sarà conservata fra gli originali del Notaio che provvederà all'autentica, i sottoscritti:

Ing. Pasquini Gian Battista, nato a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis* in via *omissis*, C.F. *omissis*, che interviene in quest'atto nella sua qualifica di Sindaco pro tempore e legale rappresentante del

COMUNE DI SONICO

Codice Fiscale 00882630171, autorizzato al compimento del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale in data che, divenuta esecutiva ai sensi di legge, in copia autentica al presente si allega sotto lettera "A".

Ing. Romiti Pier Giorgio, nato a *omissis*, il *omissis*, residente a *omissis* in via *omissis*, C.F. *omissis*, industriale, che interviene in quest'atto nella sua qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, munito dei necessari poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, della Società

ERRENERGIA S.r.l.

con sede in Roma (RM), via Guido d' Arezzo n. 5, con capitale sociale di euro 110.000,00 i.v., ed iscritta al n. 1321670 del Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita Iva 06408570965

premettono che

- le Parti con la Convenzione tra loro stipulata in data in corso di registrazione (di seguito la “Convenzione”) hanno concordato di sottoscrivere una Nuova Scrittura Privata per confermare ricostituendoli il diritto di superficie e il diritto di servitù su beni comunali concessi in relazione alla realizzazione e mantenimento della centrale idroelettrica di Rino, con la scrittura privata in data 19/07/1996, stipulata tra il Comune di Sonico e la società Franzoni Filati S.p.A., dante causa di ERRENERGIA, denominata “Atto di costituzione di servitù e di diritto di superficie per la realizzazione di impianto idroelettrico”, in autentica Notaio Arrigo Staffieri in data 19/07/1996 (di seguito: “Precedente Atto 1996”);
 - le Parti hanno altresì concordato che l'oggetto dei predetti diritto di superficie e diritto di servitù e le relative condizioni saranno gli stessi di quelli indicati nel Precedente Atto 1996, intendendosi le relative disposizioni rimaste in vigore senza soluzione di continuità fino all'entrata in vigore del nuovo atto di costituzione di servitù e di diritto di superficie che, autenticato e trascritto nei Registri Immobiliari, sostituirà il Precedente Atto 1996; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione relativamente all'accatastamento della vasca di carico e alla modifica della denominazione del mappale 84;
 - nella presente Scrittura Privata le definizioni hanno lo stesso significato indicato nella Convenzione;
- ciò premesso,
- 1) Il Comune di Sonico conferma alle stesse condizioni, costituendoli ex novo, ad ERRENERGIA, quale aente causa di Franzoni Filati S.p.A., il diritto di servitù e il diritto di superficie già costituiti a favore di Franzoni Filati S.p.A. con il Precedente Atto 1996.

Ai fini della relativa trascrizione nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Breno si descrivono qui con dati catastali e confini gli immobili oggetto dei suddescritti diritti reali.

- 2) All'entrata in vigore della presente Nuova Scrittura Privata il Precedente Atto 1996 si intenderà consensualmente risolto.
- 3) La presente Nuova Scrittura Privata e i diritti di superficie e di servitù ivi previsti rimarranno in vigore per un periodo di anni trenta decorrenti dalla data di autentica notarile della sottoscrizione del presente Atto di conferma da parte del Comune di Sonico e di ERRENERGIA S.r.l.
- 4) Le spese del presente atto e conseguenti saranno a carico di ERRENERGIA S.r.l.

Nr. di repertorio

Autentica di firma